

## ***Il lungo cammino delle donne in Magistratura: esperienze a confronto***

*Report a cura di*

*Stefania Tassone*

*“...è fatua, è leggera, è superficiale, emotiva, passionale, impulsiva, testardetta anzichè, approssimativa sempre, negata quasi sempre alla logica e quindi inadatta a valutare obiettivamente, serenamente, saggiamente, nella loro giusta portata, i delitti e i delinquenti” ( E. Ranelletti, La donna giudice, ovvero la grazia contro la giustizia).*

*In occasione della XXXV Edizione del Salone internazionale del Libro di Torino la Consulta femminile regionale, in collaborazione con l'Associazione ANDE di Torino, ha organizzato l'evento intitolato "Il lungo cammino delle donne in Magistratura: esperienze a confronto".*

*L'associazione Ande di Torino - aderente all'A.N.D.E Nazionale fondata nel 1946 a Roma da Carla Orlando Garabelli (figlia del giurista Vittorio Emanuele Orlando e che aveva conosciuto da vicino la League of Women Voters) – ai sensi dell'art. 1 dello Statuto tutt'ora vigente intende “acquisire e far acquisire maggiore coscienza politica” agli elettori e soprattutto alle elettrici che ottennero, proprio nel 1946, il diritto di voto”.*

*L'Ande è da sempre attenta alle tematiche legate alla libertà e ai diritti delle donne, e con le sue associazioni aderenti, sparse in tutta Italia da Torino a Marsala, continua l'impegno di sempre a favore della partecipazione al voto, favorendo il dialogo con le forze politiche e dedicando spazi alla riflessione ed alla formazione sui grandi e piccoli temi legati alla qualità della vita ed alla giustizia sociale per una valorizzazione della persona in un contesto di civile convivenza. Rivolge, inoltre, particolare attenzione al problema delle pari opportunità tra donna e uomo in una realtà in rapidissima, sostanziale trasformazione.*

*E' associazione componente la Consulta femminile regionale del Piemonte, organismo del Consiglio Regionale di Piemonte che, nato nel 1976, contribuisce attivamente all'elaborazione della programmazione pianificazione e legislazione regionale, con particolare riferimento alla condizione di vita, di*

*lavoro e di salute della donna e favorisce l'effettiva partecipazione di tutte le donne all'attività politica economica e sociale della comunità regionale con molteplici iniziative di formazione ed informazione, concorrendo a rimuovere gli ostacoli ad un pieno inserimento della donna in posizione di effettiva parità nella società.*

*L'incontro è stato stimolato dalla ricorrenza dei 60 anni dalla legge del 1963 che ha riconosciuto la possibilità per le donne di partecipare a vari concorsi nell'amministrazione pubblica tra cui anche quello in magistratura.<sup>1</sup>*

Prima, l'art. 7 della legge 17 luglio 1919 n. 1176 escludeva le donne, salva diversa espressa previsione normativa, dalle professioni e dagli impieghi implicanti poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato. Ed il regolamento di attuazione 4 gennaio 1920, n. 39 pervenne ad indicare un vasto elenco di pubbliche funzioni precluse alle donne, tra cui quelle di prefetto, diplomatico, direttore generale presso ogni dicastero, ministro, ufficiale giudiziario, cancelliere, magistrato sia della giurisdizione ordinaria sia della giurisdizione amministrativa e contabile.

Coerentemente poi con il disposto dell'art. 7 della citata legge del 1919, la disciplina sull'ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, all'art. 8, n. 1, poneva tra i requisiti per l'ammissione alle funzioni giudiziarie l'essere cittadino italiano, di razza italiana, di sesso maschile ed iscritto al partito fascista.

In seno all'Assemblea Costituente il dibattito circa l'accesso delle donne alla magistratura fu ampio e vivace, ma dalla lettura dei resoconti delle sedute emerge come i Padri Costituenti sostenessero opinioni basate su pregiudizi e stereotipi (con linguaggio più attuale si potrebbe parlare di veri e propri *bias* cognitivi, tutti pressochè fondati sulle asserite differenti caratteristiche fisiche e psichiche delle donne rispetto agli uomini e sulla esaltazione delle loro funzioni ancillari e di cura della casa e della famiglia).

Le poche Madri Costituenti (soltanto 21 su 566 le donne elette e soltanto 5 fecero parte della Commissione dei 75 incaricata di predisporre il testo della Carta) riuscirono tuttavia ad ottenere l'approvazione dell'art. 51, che

---

<sup>1</sup> Introduzione a cura di Maria Alessandra Parigi, Presidente ANDE Torino.

nel suo primo comma dispone che tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

Peraltro, inizialmente prevalse una interpretazione oltremodo restrittiva che, valorizzando l'ultimo inciso della norma (appunto "secondo i requisiti stabiliti dalla legge"), sosteneva che la parità di genere prevista nella Costituzione non poteva considerarsi assoluta, in quanto era la stessa Carta a consentire al legislatore ordinario di introdurre, se del caso, eccezioni a tale principio.

Con la sentenza n. 33 del 1960 la Corte Costituzionale, accogliendo l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal Consiglio di Stato, dichiarò l'illegittimità dell'art. 7 della legge n. 1176 del 1919, nella parte in cui escludeva le donne da tutti gli uffici pubblici che implicassero *l'esercizio di diritti e di potestà politiche*, in riferimento all'art. 51, primo comma, Cost., per *l'irrimediabile contrasto* in cui detta norma si poneva con il dettato costituzionale e finalmente intendendo l'art. 51 come una specifica conferma del principio di uguaglianza, anche per sesso, posto dall'art. 3.

Con d.m. del 3 maggio 1963 fu bandito un nuovo concorso in magistratura aperto alla partecipazione delle donne; con d.m. del 5 aprile 1965 le prime otto donne vincitrici del concorso entrarono a far parte dell'ordine giudiziario.

Maria Gabriella Luccioli era una di loro.

Nel suo intervento al Salone del Libro di Torino Maria Gabriella Luccioli ha ripercorso le tappe del cammino delle donne in magistratura, anzitutto proprio ricordando questi eventi storici e sottolineando lo straordinario impegno delle poche donne elette all'Assemblea costituente, in contrapposizione alle rigide posizioni -da non credere- provenienti proprio da Coloro che avevano sancito nell'art. 3 la pari dignità sociale e l'eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge.

Significativa ed illuminante poi la storia personale della collega Luccioli, che dopo aver svolto le funzioni giurisdizionali di pretore, quindi di consigliera di Corte di Appello, poi di consigliera di Cassazione, è stata la prima donna ad essere nominata presidente della prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, e che, per il suo forte e costante impegno volto a sensibilizzare le nuove generazioni verso una cultura di genere è un perdurante esempio, al pari delle altre sue colleghe che per prime vinsero il concorso, per tutte noi donne in magistratura.

Tra i punti salienti del suo intervento, Maria Gabriella Luccioli ha ricordato la sua esperienza spiegando con enorme sensibilità le difficoltà dell'essere magistrata in uffici a prevalente presenza maschile, in cui si trattava di far fronte non tanto a discriminazioni dirette, quanto a serpeggianti diffidenze, spesso mascherate da inopportuni atteggiamenti paternalistici, ovvero dalla considerazione, piuttosto superficiale, per cui le magistrato donne potessero essere assegnate unicamente a funzioni di giudice tutelare o di giudice del Tribunale per i Minorenni, così che in tal modo veniva in ultima analisi ad essere evidenziata non la funzione giurisdizionale, ma la caratteristica, ritenuta tutta femminile, ancillare e di cura.

Come anche in altri suoi interventi sul tema, la collega Luccioli ha poi spiegato che questo atteggiamento, che sottendeva il dubbio persistente che le donne non fossero idonee ad esercitare le funzioni giurisdizionali, le ha sempre creato una forte pressione, perché la costringeva in quanto donna ad essere sempre preparatissima, sempre estremamente disponibile alle esigenze dell'ufficio ed a non mancare mai alle aspettative dei colleghi.

Durante la sua esperienza in magistratura Maria Gabriella Luccioli è pervenuta ad elaborare una coscienza di genere, che in interventi come questo al Salone del Libro di Torino riesce magistralmente a trasmettere all'uditorio, numeroso e molto attento, sottolineando come proprio nel corso del quotidiano lavoro giudiziario ha raggiunto la consapevolezza della necessaria valorizzazione della differenza di genere, perché essere giudice donna porta sensibilità e valori diversi nel diritto vivente elaborato dalla giurisprudenza.

In questo contesto assume particolare rilevanza anche il linguaggio, di cui deve essere fatto un uso consapevole, dal momento che la lingua non è neutrale, e dunque non è affatto indifferente usare una parola o un'altra, un genere o un altro; la prevalenza dell'uso del genere maschile, soprattutto nei termini istituzionali (ministro, sindaco, giudice, avvocato, direttore, segretario) cancella dai discorsi il soggetto femminile e finisce per accordare prestigio al termine solo declinato al maschile, ma non anche al suo corrispettivo femminile.

Il mio personale contributo si è ricordato all'intervento della collega Luccioli, con tematiche ancora, purtroppo, in parte simili.

Sono diventata pretore del lavoro nel 1995 a ventisette anni, nel 1998 sono stata giudice di Tribunale, nel 2017 presidente di sezione civile di

Tribunale e dal febbraio 2023 consigliera della Corte Suprema di Cassazione.

A differenza della collega Luccioli ho potuto accedere al concorso senza limitazione alcuna e non ho avuto problemi nella scelta delle funzioni (per esempio non ho mai sentito nelle mie corde l'essere giudice della famiglia o dei minori e dunque mai ho esercitato tali funzioni giurisdizionali), ma indubbiamente ho vissuto occasioni in cui ho provato alcune sensazioni diciamo, distoniche, e che si possono riassumere nei termini che vado ad esporre, attingendo a famose frasi della giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti Ruth Bader Ginsburg, esempio di emancipazione civile e pioniera nella battaglia per la parità di genere.

La prima sensazione è ben rappresentata da quello che si prova rispetto alla domanda: “perché occupi il posto di un uomo ?”; la giudice Bader Ginsburg entrò ad Harvard con una borsa di studio, in mezzo a sole otto donne rispetto a oltre cinquecento uomini, e si sentì appunto chiedere dal preside la ragione di una scelta così impegnativa per una donna e tale da togliere di fatto il posto ad un uomo.

Io personalmente ho provato una sensazione siffatta quando, a differenza dei colleghi di sesso maschile, mi sono sentita fare domande dall'allora dirigente della Pretura di mia prima assegnazione sulle mie intenzioni di sposarmi, di avere dei figli e dunque, questo il motivo non più di tanto sottinteso alle suddette domande, su quanto tempo mi sarei assentata dall'ufficio per maternità, lasciando “scoperto” il posto; domande che invece ai colleghi uomini non vengono mai rivolte.

I “timori”, più o meno celati, dei dirigenti degli uffici che una giovane magistrata fruisca dell'astensione per maternità si articolano in molteplici sfumature e declinazioni, ma finiscono sempre per indurre una situazione colpevolizzante, a cui invece occorre resistere e reagire.

Certo, risulta sempre scontato che la cura della prole, della casa ed in ultima analisi della famiglia gravi sulla giudice donna, anche nel caso in cui entrambi i genitori siano magistrati (il che ha dato la stura a buffi aneddoti quali il seguente: la bambina piccola si ammala ed il padre dice: come si fa? Io domani ho udienza (sottinteso: udienza che non posso rinviare per stare a casa ad accudire la figlia). E la madre risponde: anch'io !).

Nella mia esperienza ho sempre cercato di attendere in egual modo al lavoro giurisdizionale ed alla famiglia, traendo invero linfa, conforto ed in

ultima analisi anche grande lucidità nel passare dall'uno all'altro, stemperando le ansie e le preoccupazioni nell'uno e nell'altro contesto, invece che accumularle (certo non nascondo, e ritengo questo sia tuttora un tratto comune a molte giovani colleghe, sono state innumerevoli le volte che ho studiato i processi ed imbastito minute di provvedimenti alla mattina presto o alla sera tardi, prima o dopo aver badato ai miei bambini!).

Ho inoltre sempre rifiutato di appiattirmi su modelli maschili, rivendicando la mia specificità di giudice donna.

Non mi sono mai vergognata e dunque mai censurata nel manifestare le mie esigenze nell'accudimento dei figli e quindi rispetto ad atteggiamenti invero inconsci ma modellati sul genere maschile, l'ho sempre fatto presente: per esempio laddove, senza pensarci, il dirigente dell'ufficio proponeva di fissare riunioni organizzative al tardo pomeriggio o, anche se iniziate presto, di prostrarle poi per molte ore, non mi sono mai vergognata di fare presente che ad una certa ora dovevo andare a prendere i figli a scuola o, se molto piccoli, comunque tornare a casa per stare con loro dopo una giornata di lavoro.

La seconda sensazione è riassunta nella seguente questione, che nuovamente traggio da una citazione della Bader Ginsburg: "E' un pregiudizio inconscio. E' l'aspettativa. Hai una aspettativa ridotta quando senti una donna che parla ...".

Ebbene, per me personalmente l'aspettativa ridotta si è manifestata ogni qual volta non sono stata riconosciuta come magistrato, perché nei confronti delle donne questo automatismo ancora manca, e dunque sono stata scambiata (*absit iniuria verbis*) per praticante, per impiegata di cancelleria, per segretaria, oppure, ma anche in questo caso sempre per quel difetto di automatismo a cui accennavo, tutte quelle volte che nell'epigrafe degli atti giudiziari sono stata indicata "il Giudice dottor S. Tassone", perché chi non ti conosce pensa che il giudice sia o debba essere un giudice uomo, sulla base di una istintiva normalità che invece cela un *bias* cognitivo erroneo ma profondamente radicato (perché neppure ti viene il dubbio che il giudice della tua causa possa essere una donna).

Ulteriore attuale e spinosa questione è poi quella della progressione in carriera delle magistrato, anche affrontata nell'intervento di Maria Gabriella Luccioli.

Le donne oggi esercitano la giurisdizione in tutti gli uffici giudiziari svolgendo ogni tipo di funzione, ma le percentuali di donne che ricoprono incarichi direttivi è ancora molto esigua (soprattutto nell'ambito degli uffici requirenti si attesta alla limitata percentuale di circa e non oltre il 23%).

Nel CSM poi, organo di autogoverno della magistratura, la collega Luccioli anche in altre occasioni ha parlato, con terminologia che assolutamente condivido, di gravissima sottorappresentanza.

In questo senso la strada da percorrere è ancora lunga ed in tal senso ancora va ringraziata Maria Gabriella Luccioli, che nel 1990 è stata tra le fondatrici dell'ADMI-Associazione Donne Magistrato Italiane.

L'Associazione ha dato stura a molte iniziative e soprattutto ha promosso con successo la nascita dei Comitati per le Pari Opportunità (CPO) prima al Csm e poi presso tutte le Corti di Appello e la Suprema Corte di Cassazione.

E' attraverso questi organismi (di recente il CPO presso la Corte di Cassazione ha posto all'Accademia della Crusca un quesito in ordine alla parità di genere nella scrittura degli atti giudiziari) e ad eventi come quello del Salone del Libro che il cammino delle donne in magistratura, per quanto lungo, può progredire sino al raggiungimento della piena integrazione della dimensione di genere nell'esercizio della giurisdizione.